

RELAZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39


All'Assemblea degli Azionisti
della Segen S.p.A.

1. Ho svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della Segen S.p.A. al 31 dicembre 2020.
La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'Amministratore Unico della Segen S.p.A. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio con rilievi.

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata condotta attraverso lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio, per accertare se lo stesso sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo.
Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'Amministratore Unico. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa da altro revisore in data 29/05/2020.

3. Richiamo l'attenzione sul paragrafo "Continuità aziendale" della Nota integrativa, in cui l'Amministratore Unico riporta che, nonostante gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19 sull'attività dell'azienda, ha redatto il bilancio d'esercizio utilizzando il presupposto della continuità aziendale esercitando, a tal fine, la facoltà di deroga ex art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità).


4. La società ha accantonato un importo al Fondo oneri recupero ambientale che scaturisce dalla stima effettuata dall'Ufficio Tecnico inerente agli oneri che la Segen Spa dovrà sostenere per la chiusura della discarica di Sante Marie. L'importo accantonato è pari al 50% del totale complessivo degli oneri stimati in €. 400.500,00.
A suffragio di tale scelta amministrativa si riporta in Nota Integrativa che:
"...La determinazione dell'accantonamento scaturisce dall'obbligo a carico della Segen Spa di procedere al ripristino delle condizioni idonee dei terreni utilizzati. L'iscrizione del fondo oneri recupero ambientale è avvenuta in conformità al principio contabile OIC 31 ove è previsto che i fondi per oneri accolgono " le passività di natura determinata ed esistenza certa" in quanto relative ad obbligazioni già assunte alla data del bilancio



e la contabilizzazione è avvenuta mutuando il principio di cui allo IASC n° 99 ove " la passività ambientale dà luogo a rilevazione contabile quando può essere effettuata una valutazione attendibile della spesa necessaria per adempiere all'obbligazione.

Dal punto di vista fiscale l'accantonamento al f.do oneri recupero ambientale ha comportato, ai sensi dell'art. 107 TUIR c 2, una variazione in aumento dell'importo eccedente il 5% del costo del cespite iscritto tra le immobilizzazioni materiali."

- Si rileva che il Principio Contabile OIC 31 (Fondi rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto) recita al punto "102. Un ulteriore esempio di fondo recupero ambientale è quello relativo all'utilizzo delle discariche, che richiede di effettuare l'accantonamento all'apposito fondo in via graduale. Le imprese che utilizzano discariche sono tenute, ai sensi delle convenzioni siglate con gli enti concedenti o delle autorizzazioni amministrative e/o commissariali ottenute, al ripristino delle condizioni iniziali dei terreni utilizzati. Sorge, pertanto, per l'impresa un'obbligazione per recupero ambientale. Ciò comporta oneri di ripristino (ricopertura con terreno, piantumazione, monitoraggio delle formazioni di gas, smaltimento percolato, analisi ambientali e altri oneri di chiusura e post-gestione delle discariche) che interessano l'economia dell'azienda anche svariati anni dopo l'esaurimento della capacità di contenimento della discarica. Gli oneri complessivi stimati per il ripristino del suolo ambientale su cui insiste la discarica devono essere imputati per competenza a tutti gli esercizi nei quali è avvenuto lo smaltimento dei rifiuti. Gli accantonamenti annui che saranno nel tempo iscritti al fondo recupero ambientale sono rapportati ai quantitativi complessivi smaltiti rispetto alla capacità totale della discarica, tenendo anche conto delle eventuali verifiche e stime effettuate dalle Autorità competenti."
- Il principio di cui allo IASC n° 99, recita, tra le altre cose, che "... Sono consentiti accantonamenti per rischi ed oneri aventi la funzione di coprire perdite o debiti nettamente individuati nella loro natura, ma che, alla data di chiusura del bilancio sono probabili o certi, ma indeterminati per l'importo/ data di sopravvenienza; di conseguenza è ammessa la graduale accumulazione dell'intero valore delle passività nel corso del periodo di attività dell'impresa..."
ed ancora che
"...Nei rari casi in cui non è possibile determinare una stima sufficientemente attendibile delle passività, tale passività va considerata come una sopravvenienza passiva, non rilevata contabilmente, ma iscritta nella Nota integrativa, spiegando i motivi per i quali non è possibile effettuare una stima attendibile; si ricorda che il termine sopravvenienza passiva/passività potenziale, come già riferito in precedenza, è da intendersi come condizione o situazione il cui risultato ultimo di perdita sarà confermato solo al verificarsi, o al non verificarsi di uno o più fatti incerti..."
- L'art. 107 del TUIR al comma 2 prevede che
"Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese sub-concessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell'articolo 102. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del



cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. (Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all' 1 per cento). Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza è deducibile in quote costanti nell' esercizio stesso e nei cinque successivi.

L'ammontare degli accantonamenti non utilizzati concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione."

ed ancora al comma 4

"Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo."

Seppur condivisibile la scelta di procedere all'accantonamento per oneri per recupero ambientale, nel rispetto del principio della prudenza (che prevede che vengano contabilizzati anche gli oneri incerti o presunti, e che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta utilizzando cautela nelle stime effettuate in condizioni di incertezza, atteso che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio), appare, alla luce dei disposti normativi richiamati in Nota Integrativa, eccessivamente prudente l'entità dell'accantonamento, posto che, ad oggi, non risulta ancora essere stato sostenuto alcun costo di ripristino. Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili di bilanci. I suoi eccessi devono, tuttavia, essere evitati, in quanto pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione corretta delle scelte programmatiche e di gestione.

5. A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato al paragrafo 4, il soprammenzionato bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Segen S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
6. L'Organo amministrativo della Segen Spa ha redatto il bilancio di esercizio al 31.12.2020 in forma abbreviata avvalendosi della facoltà di non redigere la relazione di gestione. Pertanto non si è reso necessario svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della stessa.

Avezzano, 19 maggio 2021

Firma del revisore contabile
Dott. Walter Di Giacomantonio

Walter Di Giacomantonio

